

Comune di Campertogno

Provincia di Vercelli

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Conferma aliquota e detrazioni d'imposta I.M.U. e TASI per l'anno 2016.

L'anno 2016 addì 28 del mese di APRILE alle ore 21.00 nella Sala Municipale, previa osservanza di tutte le formalità previste dalla Legge, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale:

		Presenti	Assenti
VIMERCATI PAOLO	Sindaco	X	
GIACOMINO MARINA		X	
GIACOBINI GERMANO		X	
ARDIZZONE MARTINA			X
FERRARIS MICHELE		X	
GILARDONE ALESSANDRO		X	
SERRA LUCIANO		X	
LORA MORETTO PIETRO		X	
AZZOLINI ANDREA			X
SERRA IOLE			X
FERRARIS MARCO			X
	TOTALE	7	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Marocco Dr. Pierluigi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Paolo Vimercati – Sindaco -assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Conferma aliquota e detrazioni d'imposta I.M.U. e TASI per l'anno 2016.

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art.1, comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 01.08.0214;

Visti in particolare:

- gli artt. 13 e seguenti e 18 e seguenti;
 - l'art.14 che prevede le casistiche per le quali possono essere riconosciute agevolazioni per l'applicazione dell'imposta sugli immobili – IMU;
 - gli artt. 25, 26 e 27, che disciplinano le modalità di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni della componente TASI, nonché l'indicazione analitica dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta;
- preso atto che i servizi indivisibili per i quali la TASI è applicata, al fine di garantirne principalmente la copertura dei costi, vengono così individuati:

Servizi indivisibili	Costi
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	40.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	21.000,00
Servizi cimiteriali	1.000,00
Totale costi	62.000,00

prevedendo inoltre che, contestualmente alla determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale indicherà, per ciascuno dei servizi suelencati, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Con la stessa deliberazione, con disposizione avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale potrà individuare i servizi indivisibili in modo diverso rispetto a quelli inizialmente previsti al comma precedente.

Visto l'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale chiarisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

Visto l'art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille con possibilità di riduzione fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota della TASI non può eccedere la misura del 1 per mille;

Vista la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), nelle parti relative alle norme di interesse in materia di finanza e fiscalità locale:

Art. 1, comma 10, in materia di IMU.

- lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.

- lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Art.1, comma 14, sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; in particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso").

Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale.

IMU

Si ritiene di confermare le aliquote così come stabilite nell'anno 2015, stante la necessità di adempiere al disposto di legge dell'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 in materia di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comportanti aumenti di tributi ed addizionali per l'anno 2016:

	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
Abitazione principale Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9	0,40	0,00	0,40

Aliquota ordinaria, per immobili diversi dal punto precedente	0,76	0,14	0,90
D	0,76	0,14	0,90
Terreni edificabili	0,76	0,14	0,90
Terreni agricoli	Esenti	Esenti	Esenti

TASI

Si ritiene di confermare le aliquote così come stabilite nell'anno 2015, stante la necessità di adempiere al disposto di legge dell'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 in materia di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comportanti aumenti di tributi ed addizionali per l'anno 2016:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva
Abitazione principale solo in caso di categorie catastali A1 – A8 e A9	1 per mille	0,50	1,50 per mille
Aliquota ordinaria, per immobili diversi dal punto precedente, compresi i terreni edificabili e gli immobili gruppo D	1 per mille	0,50	1,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	=	1,00 per mille

Quota a carico del proprietario o possessore: 70%

Quota a carico dell'affittuario/occupante: 30%

Tutto quanto sopra premesso,

Vista la legge 27.12.2013 n. 147;

Visto il D.L. 6.3.2014 n. 16;

Visto l'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 16/2014;

Ritenuto di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandro Faggian

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di confermare le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2016:

	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
Abitazione principale Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9	0,40	0,00	0,40
Aliquota ordinaria, per immobili diversi dal punto precedente	0,76	0,14	0,90
D	0,76	0,14	0,90
Terreni edificabili	0,76	0,14	0,90
Terreni agricoli	Esenti	Esenti	Esenti

TASI

Di confermare le seguenti aliquote per il calcolo della TASI a valere per l'anno 2016:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva
Abitazione principale solo in caso di categorie catastali A1 - A8 e A9	1 per mille	0,50	1,50 per mille
Aliquota ordinaria, per immobili diversi dal punto precedente, compresi i terreni edificabili e gli immobili gruppo D	1 per mille	0,50	1,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	=	1,00 per mille

Quota a carico del proprietario o possessore: 90%

Quota a carico dell'affittuario/occupante: 30%

2) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2016;

3) Di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

- 4) Di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
- 6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Vimercati Ing.Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Marocco Pierluigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, delle Legge 18/06/2009 n.69).

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marocco Pierluigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del Nuovo Testo Unico - D.Lgs. 267 in data 18/08/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marocco Pierluigi
